



ASSOTELECOMUNICAZIONI
ASSTEL

COMMENTI DI
ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL

ALLA

“CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13
AGOSTO 2010, N.141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA
AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI, NONCHÈ MODIFICHE DEL TITOLO V DEL
TESTO UNICO BANCARIO IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI
CREDITIZI”

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
pubblicata sul sito internet del Ministero in data 6 ottobre 2011

Roma, 21 ottobre 2011

1. Premessa

Assotelecomunicazioni-ASSTEL è l'Associazione che, nel sistema di Confindustria, rappresenta le imprese della filiera delle telecomunicazioni, ricomprendendo gli Operatori di telecomunicazione fissa, mobile e internet (come Telecom Italia, Vodafone, Opitel-TeleTU, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT, Brennercom e Welcome), gli Operatori di sviluppo e implementazione di servizi ICT applicati alle telecomunicazioni, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione (tra questi Ericsson, DMT e Nokia Italia), Servizi alla clientela (Almaviva, e-Care, Comdata).

ASSTEL sta seguendo con particolare attenzione il recepimento in Italia della normativa di rango primario e secondario riguardante l'apertura del mercato dei pagamenti.

In questo senso ASSTEL ha già avuto modo di rappresentare al Ministero, nel maggio dello scorso anno, la propria posizione in occasione della prima consultazione in merito al recepimento in Italia della direttiva 2008/48 sul credito al consumo, con particolare riguardo al tema della qualificazione giuridica delle reti distributive di servizi di pagamento.

ASSTEL intende continuare a supportare il processo di recepimento della direttiva 2008/48, partecipando in modo propositivo anche alla presente consultazione, poiché ritiene che la massimizzazione delle potenzialità distributive e commerciali dei nuovi entranti nel mercato dei pagamenti rappresenti una condizione necessaria per l'avvio ed il raggiungimento del successo economico di tali iniziative.

A tale proposito, il seguito del documento si focalizzerà sull'analisi degli artt.12 del dlgs 141/2010 e 7 della bozza di documento oggetto della presente consultazione.

2. Regime di deroga delle operazioni di incasso fondi

FONTI NORMATIVE

Art.12 comma 2 del dlgs 141/2010; art. 7 comma 1 lett. b) della bozza di documento oggetto della presente consultazione.

LA POSIZIONE DI ASSTEL

ASSTEL accoglie con favore la previsione dell'art. 7 comma 1 lett. b), riguardante la deroga all'iscrizione all'albo degli agenti in attività finanziaria per i soggetti che effettuano le operazioni di incasso di fondi su incarico di un IP o di un IMEL, prevedendo la possibilità che possano nascere rapporti di debito e credito tra i due soggetti, ovvero tra l'IP/IMEL ed i soggetti incaricati delle operazioni di incasso fondi.

Tale previsione potenzierebbe la capillarità della rete di cash-in dei nuovi entranti.

In particolare, gli associati ASSTEL potrebbero stipulare accordi con la propria rete di dealers per la gestione delle operazioni di incasso fondi relativi ai servizi di pagamento offerti ed inoltre, in linea più generale, sarebbe possibile per l'IP o l'IMEL nuovo entrante porre in essere accordi distributivi di cash-in con soggetti terzi (es. altri intermediari finanziari, rete diffusiva etc.).

CONSIDERAZIONI SUL DETTATO NORMATIVO PROPOSTO

L'attuale dettato normativo è in linea con la posizione di ASSTEL.

3. Regime di deroga delle operazioni di promozione e conclusione dei contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento

FONTI NORMATIVE

Art 7 comma 1 lett. a) della bozza di documento oggetto della presente consultazione.

LA POSIZIONE DI ASSTEL

Nell'art. 7 comma 1 lett.a) della bozza di documento oggetto della presente consultazione non viene considerato esercizio di agenzia in attività finanziaria “[...] la pubblicità o la promozione di finanziamenti o servizi di pagamento, in cui il soggetto incaricato dall’intermediario si limita a fornire al potenziale cliente, senza corrispettivo a carico di quest’ultimo, informazioni sul prodotto offerto dall’intermediario senza consegnare in nessun caso documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale [...]”.

Attraverso questa previsione il Ministero ha voluto individuare una cesura netta tra l'attività di promozione e pubblicità e quella di contrattualizzazione del cliente finale.

L'applicazione di una siffatta previsione alle attuali reti distributive di numerosi potenziali nuovi entranti, come ad esempio quelle delle compagnie petrolifere o della grande distribuzione organizzata o dei gestori telefonici, le renderebbe di fatto inutilizzabili per la conclusione dei contratti inerenti i servizi di pagamento prestati dall'IP, facendo venire meno l'essenza stessa della funzione distributiva e commerciale di queste reti.

ASSTEL percepisce come fortemente limitante l'impostazione che viene data all'attuale dettato normativo, poiché precluderebbe a tutta la rete di dealers dei propri Associati, la possibilità di contrattualizzare il cliente finale nei punti vendita recanti l'insegna ed il marchio dei propri Associati.

CONSIDERAZIONI SUL DETTATO NORMATIVO PROPOSTO

Per i motivi suesposti, ASSTEL propone di eliminare la lett. a) dell'art. 7 comma 1 della bozza di documento oggetto della presente consultazione.